Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO

composto da:

| | |
|---|---|
| CONCETTA BRESCIA MORRA | Presidente |
| ENRICO CAMILLERI | Membro scelto dall'IVASS |
| GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS | Membro scelto dall'IVASS |
| FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI | Componente designato dalle imprese di assicurazione |
| BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO | Componente designato dai clienti consumatori |

Relatore FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 15/10/2026

## FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 18 febbraio 2026 (e reclamo presentato il 24 novembre 2025), il ricorrente deduceva che, in data 12 settembre 2025, aveva constatato il furto della propria autovettura, regolarmente chiusa e parcheggiata la sera precedente nei pressi della propria abitazione, di aver presentato denuncia presso l'Autorità di P.G. e di aver successivamente denunciato il sinistro all'odierna convenuta, con la quale aveva stipulato polizza di assicurazione per la R.C. Auto contenente anche alcune garanzie accessorie. Il ricorrente precisava che, in data 23 settembre 2025, il veicolo era stato ritrovato dalle Forze dell'ordine in condizioni di totale cannibalizzazione e successivamente sottoposto a sequestro e trasferito presso un deposito giudiziario e che, a seguito del dissequestro, il veicolo sarebbe stato recuperato tramite il carroattrezzi convenzionato con l'impresa e trasferito presso una carrozzeria, anch'essa convenzionata. Tuttavia, con comunicazione del 24 novembre 2025, l'impresa aveva dichiarato di non poter corrispondere alcun indennizzo, motivando tale decisione con l'assenza di rilevanti segni di

effrazione sul veicolo. Parte ricorrente sosteneva, inoltre, di aver acquisito, tramite il tecnico della carrozzeria convenzionata, fotografie che avrebbero documentato la presenza di segni di effrazione sul finestrino posteriore sinistro, che sarebbero stati mostrati anche al perito in sede di ispezione; elementi che, in sede di reclamo, sarebbero stati trasmessi all'impresa, ma di non aver ottenuto risposta al reclamo.

Con le controdeduzioni, l'impresa eccepiva l'infondatezza della domanda poiché sarebbe mancata la prova dell'evento denunciato e dei danni che ne sarebbero derivati e che il diniego sarebbe stato motivato dall'assenza sia della prova del furto, sia della prova che i danni lamentati sarebbero causalmente riconducibili a tale evento. Secondo la convenuta, il ricorrente non avrebbe fornito prova dell'esistenza del danno né della correttezza dell'importo richiesto ed inoltre il ricorrente avrebbe fatto riferimento a fotografie e a un preventivo, ma tali elementi non sarebbero stati prodotti. L'impresa sosteneva altresì che sarebbe mancata la prova del nesso causale tra i danni e il furto, rilevando che l'autovettura non avrebbe presentato segni di effrazione, mentre le fotografie del finestrino richiamate dal ricorrente avrebbero mostrato il vetro in condizioni integre e sul cruscotto, nella zona dell'accensione, non sarebbero stati riscontrati segni di forzatura, circostanza che avrebbe reso difficile comprendere in che modo il veicolo sarebbe stato spostato da terzi. Soggiungeva l'impresa che, oltre alla mancanza di prova del danno, sarebbe mancata la prova del furto stesso.

Con le repliche, il ricorrente rappresentava che, in data 2 aprile 2026, aveva inviato una comunicazione all'impresa tramite il proprio legale di fiducia contestando le controdeduzioni della convenuta e diffidandola a provvedere alla liquidazione dell'indennizzo e, a modifica delle domande originariamente proposte, richiedeva anche la rifusione delle somme sostenute per le pratiche relative alla perdita di possesso e al rientro del veicolo, nonché il rimborso dei costi della polizza assicurativa non fruita nel periodo compreso tra il mese di settembre 2025 e il 31 dicembre 2025, oltre alla liquidazione delle spese legali relative all'attività professionale prestata dal procuratore. Inoltre, riferiva che, in data 7 aprile 2026, l'officina convenzionata con l'impresa di assicurazione, presso la quale il veicolo si trovava in riparazione, aveva comunicato che l'autovettura era pronta per il ritiro, precisando che l'interessato avrebbe dovuto corrispondere unicamente il 10% dell'importo del preventivo a titolo di franchigia. Tale indicazione sarebbe stata fornita previa autorizzazione dell'impresa, restando la differenza dell'importo a carico della stessa. Dalle repliche, risulta altresì che, in data 9 aprile 2026, il difensore del ricorrente trasmetteva una seconda comunicazione a mezzo PEC, con la quale richiedeva la corresponsione delle spese accessorie e delle spese legali, oltre al danno subito in conseguenza del furto dell'autoveicolo. A tale richiesta, l'impresa rispondeva con comunicazione del 13 aprile 2026, con la quale rappresentava l'impossibilità di formulare una congrua offerta di indennizzo, assumendo che l'evento non rientrerebbe tra quelli coperti dalle garanzie di polizza, in quanto sul veicolo non sarebbero stati rilevati segni di effrazione.

Con le controrepliche, l'impresa contestava quanto affermato dal ricorrente nelle proprie repliche, rappresentando che quanto affermato dal ricorrente in riferimento al costo delle riparazioni non risultava provato ed era smentito dalla che, invero, asseriva di aver comunicato tempestivamente il rigetto del sinistro sia all'assicurato sia al centro riparazioni

dopo il ricevimento della perizia. Inoltre, l'impresa contestava la fondatezza dell'asserita mancata risposta alle comunicazioni del legale del ricorrente e richiamava la comunicazione del 13 aprile 2026, con la quale confermava al ricorrente l'assenza di margini per modificare il diniego di copertura.

In conclusione, il ricorrente chiede il riconoscimento dei danni subiti a seguito del ritrovamento del veicolo rubato pari a euro 7.608,00 come da preventivo della carrozzeria convenzionata, al netto dello scoperto di polizza. Con le repliche il ricorrente comunica l'intervenuta riparazione dell'auto, con applicazione del solo scoperto a suo carico, e produce documenti con i quali il legale, che non lo assiste nel presente procedimento, domanda il pagamento delle spese di lite oltre a richiedere la rifusione delle somme sostenute per le pratiche relative alla perdita di possesso e al rientro del veicolo, nonché il rimborso dei costi della polizza assicurativa non fruita.

L'impresa chiede: in via principale, il rigetto del ricorso; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di tener conto dell'applicazione della franchigia del 10% di cui in polizza.

**DIRITTO**

La controversia sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto il riconoscimento dell'indennizzo assicurativo per il costo di riparazione del veicolo rubato e successivamente ritrovato danneggiato nonché delle spese ulteriori sostenute dal ricorrente per spese legali, per le pratiche relative alla perdita di possesso e di polizza di assicurazione non fruita.

Occorre preliminarmente rilevare che il ricorrente, con le repliche, ha dedotto che, in data 7 aprile 2026, l'officina convenzionata con l'impresa di assicurazione, presso la quale il veicolo si trovava in riparazione, ha comunicato che l'autovettura era pronta per il ritiro, precisando che l'interessato avrebbe dovuto corrispondere unicamente il 10% dell'importo del preventivo a titolo di franchigia. Il ricorrente ha altresì testualmente dichiarato: "*in data odierna ho ritirato l'auto riparata*".

Il Collegio osserva dunque che, anche se l'impresa, con le controrepliche, ha contestato la circostanza dedotta dal ricorrente, la domanda avanzata con il ricorso deve intendersi rinunciata.

Quanto alle domande avanzate con le repliche ed aventi ad oggetto il rimborso delle spese legali, per le pratiche relative alla perdita di possesso e del costo della polizza di assicurazione non fruita, si tratta di domande nuove in quanto non contenute nel ricorso.

Occorre osservare che l'art. 10, comma 2, del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215, stabilisce che "*Con le memorie di replica e controreplica non possono essere proposte domande nuove o nuove eccezioni procedurali e di merito sulle circostanze del ricorso non contestate con la memoria di controdeduzione*" e che la giurisprudenza di legittimità distingue tra *mutatio libelli*, che ricorre quando viene introdotta una pretesa obiettivamente diversa, tale da alterare il *thema decidendum*, ed *emendatio libelli*, che si realizza quando la domanda originaria è solo precisata o diversamente qualificata. In particolare, è stato affermato che si ha *mutatio libelli* quando si introduca "*un* petitum *diverso e più ampio oppure una* causa petendi *fondata su situazioni*

*giuridiche non prospettate prima (…) di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia*", mentre si ha *emendatio* quando si incide sulla domanda "*modificandone soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto*" (Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2019, n. 20870). È stato inoltre precisato che la modifica della domanda è ammissibile purché resti "*connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non comprometta le difese della controparte*" (Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2024, n. 4115).

Sulla questione si è già espresso questo Collegio, stabilendo che "*Ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.M. 6 novembre 2024, n. 215, nelle memorie di replica e controreplica non possono essere introdotte domande nuove. Sono ammissibili soltanto le mere specificazioni di domande già proposte nel ricorso; è invece inammissibile la richiesta che introduca un "*petitum *sostanzialmente nuovo*" (Decisione AAS n. 391/2026; cfr., altresì, Decisione AAS n. 386/2026 - secondo cui "*Ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.M. 6 novembre 2024, n. 215, costituisce* emendatio libelli*, e non domanda nuova inammissibile, la precisazione o integrazione delle argomentazioni già poste a fondamento della domanda originaria, purché restino immutati il* petitum *e la* causa petendi*. Non integra, pertanto, domanda nuova né la richiesta di chiarimenti circa la clausola contrattuale rilevante ai fini della decisione, né il richiamo, nelle memorie di replica, a criteri interpretativi o disposizioni normative a sostegno di una domanda già proposta*" – nonché Decisioni AAS, n. 522/2026, n. 532/26 e n. 626/2026).

Tanto premesso, le domande formulate per la prima volta con le repliche non sono mere specificazioni di domande già proposte nel ricorso, ma introducono un *petitum* sostanzialmente nuovo e dunque sono inammissibili.

**PER QUESTI MOTIVI**

Il Collegio, esaminati gli atti, dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia ai sensi di cui in motivazione e dichiara le domande presentate nelle repliche inammissibili.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA